



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Segretario Generale

Roma, 17 giugno 2008
Prot. 494-08/rg

ARAN
Via del Corso 476
00186 ROMA

Oggetto: Rif. nota del Presidente ARAN del 7/5/08 sul CCNL 2006/2009

In riferimento alla nota in oggetto si comunica quanto segue.

L'Assemblea CRUI riunita il 22 maggio ha preso visione della nota del 7/5/2008, pervenuta il 12 maggio u.s, con la quale l'ARAN ha rappresentato ai sensi dell'art. 47, c. 2 del D.lgs.165/2001 che l'entità e la tipologia delle richieste avanzate dalle OO.SS., dalle stesse ritenute "irrinunciabili", hanno costretto l'Agenzia a consultare il Comitato perché si esprimesse sulle questioni poste.

L'Assemblea tra le molteplici questioni rappresentate ha preso atto dei problemi più pressanti segnalati nella nota suddetta e ha individuato alcuni punti che sembrano presentare carattere di priorità per la loro particolare rilevanza e complessità.

L'Assemblea in via preliminare ha condiviso con le OO.SS. il fatto che il personale tecnico-amministrativo delle Università è la categoria di personale che presenta il trattamento economico più basso dei comparti pubblici e si è pertanto impegnata a cercare di individuare soluzioni e meccanismi, rivedendo anche per alcuni aspetti le procedure di cui all'art. 56 del CCNL, che consentano di tutelare al meglio le aspettative economiche del suddetto personale nell'ambito del quadro normativo nazionale vigente.

La CRUI è consapevole che l'art. 1,c. 189 e ss. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) congela i fondi del trattamento accessorio alla consistenza degli stessi nel 2004 e che detta disposizione impedisce agli Atenei in sede di contrattazione integrativa il ricorso all'applicazione dell'art. 67, c. 4 del CCNL 1998/2001.

Pertanto in merito alle richieste delle OO.SS. di superamento del blocco dei fondi per la contrattazione integrativa prescritto dall'art. 1,c. 189 e ss. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) si evidenzia che il Comitato di Settore non è legittimato ad accoglierle atteso che il predetto vincolo è posto da normativa nazionale e come tale non derogabile in sede di contrattazione, salvo tentare di promuovere uno specifico intervento normativo che possa prevedere un'apposita deroga per le Università.

La richiesta sindacale trova peraltro un ostacolo insormontabile nel "*Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali 2006/2009*" dell'Organismo di coordinamento dei Comitati di settore dell'11 aprile 2007 che al paragrafo 5 nel richiamare i vincoli della citata legge finanziaria fissa una percentuale minima dello 0.5% per finanziare l'incentivazione della produttività, da ricavare all'interno del beneficio complessivo del 4.46%.

./.

La CRUI, posto che sull'entità dei fondi per il trattamento accessorio la normativa nazionale pone limiti insuperabili, ritiene opportuno individuare alcune aperture in materia di Progressione orizzontale, accogliendo la richiesta sindacale di fissare nel CCNL una data precisa nel corso dell'anno entro la quale le Università debbano bandire le relative procedure e di prevedere che ai fini della partecipazione alle predette procedure selettive i dipendenti debbano aver maturato due anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore.

Si ritiene vada accolta la richiesta dei sindacati, espressa per le vie brevi, di rinviare, vista la complessità della materia, l'organica trattazione dei CEL ad apposita e specifica sequenza contrattuale.

Si rappresenta tuttavia la necessità di addivenire al più presto ad una soluzione normativa sulla questione che ponga fine ai pesantissimi contenziosi che riguardano e affliggono sul fronte finanziario molte Università.

Al riguardo l'Assemblea ha deliberato due linee di azione da portare avanti in parallelo:

1. la prima sul fronte contrattuale volta a creare al più presto, come proposto in diversi documenti, un'apposita sezione sempre all'interno del comparto del personale tecnico-amministrativo che valorizzi la professionalità dei CEL prevedendo un'area specifica di supporto all'apprendimento linguistico e contemplando altresì forme di progressione;
2. la seconda sul fronte normativo nazionale stimolando e promuovendo direttamente come CRUI un apposito intervento del legislatore che chiarisca definitivamente lo *status* di questa categoria di personale sia sul fronte giuridico che economico.

Sarebbe tuttavia opportuno intervenire già in questo CCNL, nelle more della sottoscrizione della apposita sequenza contrattuale dedicata ai CEL, sulle disposizioni del CCNL biennio economico 2001/2002 in merito agli effetti della sentenza della Corte di giustizia in materia di riconoscimento dell'esperienza acquisita.


Per quanto concerne la questione relativa alle A.O.U. l'Assemblea ha evidenziato che essa si presenta particolarmente complessa soprattutto poiché le istanze sindacali sul tema sono molteplici e differenziate. Le predette istanze non sembrano tutte risolvibili in sede di contrattazione collettiva nazionale coinvolgendo per alcuni aspetti le Regioni, con le quali sono sottoscritti dalle singole Università i protocolli di intesa che disciplinano i rapporti con le Aziende, e per altri il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché il Ministero della Salute.

Al riguardo va rammentato l'art. 8, c. 5 del D.lgs.517/99, richiamato anche dall'art. 51, c. 1 del CCNL 9/8/2000, che prevede tra le norme transitorie che "Alle procedure concernenti il trasferimento o l'utilizzazione del personale non docente alle aziende di cui all'art. 2, comma 2, si provvede con uno o più decreti interministeriali dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della funzione pubblica e del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni".

A parere della CRUI sulle procedure richiamate dalla predetta norma la contrattazione collettiva nazionale del comparto università non è legittimata a dettare disposizioni atteso che le stesse produrrebbero effetti giuridici ed economici su soggetti diversi dalle Università. La predetta materia deve essere oggetto, come prescritto dal citato d.lgs.517/99 di specifici decreti interministeriali, sentite le OO.SS. e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

L'Assemblea ritiene pertanto, vista la complessità e la rilevanza della materia, al fine di non ritardare ulteriormente la sottoscrizione del CCNL, rinviare ad apposita sequenza contrattuale la trattazione organica della parte di disciplina riguardante il personale universitario che opera presso le A.O.U rimessa alla contrattazione collettiva, prevedendo tuttavia già nel presente CCNL alcune disposizioni che regolino chiaramente, nello specifico e per l'immediato i termini e le procedure di cui all'art. 29 del CCNL relative alle progressioni verticali e orizzontali del suddetto personale.

Con i miei migliori saluti.



Prof. Marco Mancini

Presidente Comitato Settore del Comparto Università